



**PIETRO SCHIRÒ**

## **La lunga storia delle intercettazioni nel processo penale: dal confidente al captatore informatico**

Il contributo ricostruisce, in prospettiva storico-giuridica, l'evoluzione delle tecniche di captazione delle comunicazioni nel processo penale, dalle pratiche informative dell'età inquisitoriale fino all'attuale utilizzo del captatore informatico. A partire dall'analisi delle forme di raccolta occulta delle informazioni nel processo inquisitorio – quali delazioni, infiltrazione di confidenti, anonimato delle fonti e segretezza dell'istruttoria – il saggio prova a mostrare come tali pratiche costituissero già nella giurisdizione premoderna un ordinario strumento di accertamento giudiziario. Con l'emergere del costituzionalismo moderno esse non scompaiono, ma vengono progressivamente sottoposte a limiti e garanzie giuridiche. L'articolo segue quindi la trasformazione del concetto di intercettazione tra età delle codificazioni, Novecento e stagione costituzionale. Lo sviluppo delle tecnologie digitali e l'introduzione del captatore informatico ripropongono oggi, in forme nuove, la tensione tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali nelle comunicazioni.

*Intercettazioni – Processo inquisitorio – Segretezza delle comunicazioni – Captatore informatico  
Diritti fondamentali e processo penale*

### **The Long History of the Interception of Communications in Criminal Procedure: From Informers to State Trojans**

The article reconstructs, from a historical-legal perspective, the evolution of techniques for intercepting communications in criminal proceedings, from the information-gathering practices of the inquisitorial age to the contemporary use of the so-called investigative malware (state trojan). Starting from an analysis of covert information-gathering practices within the inquisitorial process, the study shows how such techniques already constituted an ordinary instrument of fact-finding in pre-modern jurisdiction. With the emergence of modern constitutionalism, these practices did not disappear but were progressively subjected to legal limits and procedural safeguards. The analysis then traces the transformation of the institution through the age of codifications, the twentieth century, and the constitutional era. The development of digital technologies and the introduction of investigative malware today revive, in new forms, the enduring tension between investigative powers and the protection of fundamental rights in the sphere of communications.

*Surveillance – Interception of communications – Inquisitorial procedure – Digital investigations  
Fundamental rights*

L'Autore è Ricercatore in Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Transizione digitale e criminalità: prospettive evolutive tra categorie sostanziali e law enforcement – Parte 2*, a cura di Gaetana Morgante e Gaia Fiorinelli

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. Il captatore informatico: l'eterno ritorno dell'uguale. – 2. Una questione di sicurezza: l'intercettazione durante l'*ancien régime*. – 3. Ordine, sicurezza e limite: la captazione delle informazioni nell'età delle codificazioni. – 4. Ascoltare per prevenire. Le intercettazioni nel primo Novecento. – 5. Dalla costituzionalizzazione delle intercettazioni alla ricerca di una nuova *connessione giuridica*.

## 1. Introduzione. Il captatore informatico: l'eterno ritorno dell'uguale

Roma, 17 febbraio 1600.

Nel freddo dell'alba le ruote di un carro scivolavano sul selciato umido di Campo de' Fiori. Un uomo incappucciato, accompagnato da alcuni membri dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, veniva fatto scendere e consegnato al boia. Nel corso della notte il condannato era stato prelevato dalle carceri di Tor di Nona; dopo le preghiere, le litanie e gli ultimi tentativi di indurlo al pentimento, era stato preparato per l'estremo supplizio<sup>1</sup>. L'uomo indossava una mordacchia di ferro che gli serrava la lingua, impedendo qualsiasi parola. Legato completamente nudo al palo mediante un borello, fu circondato dalle fascine accatastate ai suoi piedi. Quando il fuoco attecchì alla paglia, le fiamme si levarono dal basso, avvolgendone progressivamente il corpo. Il legno crepitava, il fumo si addensava nell'aria fredda del mattino. La carne si fece brace, la brace cenere, la cenere polvere sottile che il vento disperse nell'atmosfera. Quella

polvere, residuo ultimo del corpo, tornava a confondersi con la stessa materia di cui è intessuto il cosmo<sup>2</sup>: con gli elementi prodotti dalle stelle, con la sostanza elementare che compone i mondi senza numero che egli aveva osato pensare nelle sue teorie.

Il rogo pone fine a un processo durato ben sette anni, ma soprattutto conclude un'opera sistematica di captazione delle informazioni organizzate ad arte dall'autorità giudiziaria al fine di condannare Giordano Bruno<sup>3</sup>. Il procedimento inquisitorio contro il filosofo si sviluppa infatti attraverso una rete articolata di confidenti e informatori che consentono, con le loro attività di registrazione delle dichiarazioni dell'imputato, di far proseguire un processo che in più momenti era arrivato ad una fase di stallo. Lo strumento principale per la *captazione* è, come d'abitudine del Santo Uffizio, l'utilizzo di tre delatori confidenti: Francesco Maria Vilardi, Francesco Graziano e soprattutto Celestino da Verona. La storiografia ricostruisce ormai con una certa sicurezza<sup>4</sup> il ruolo di spia di Celestino, il cui scopo, come ben si comprende dalle

1. È possibile leggere la descrizione dell'esecuzione e dell'assistenza prestata a Giordano Bruno nell'Archivio di Stato di Roma, Fondo San Giovanni Decollato, vol. XVI, c. 87r.

2. Per una suggestiva riflessione contemporanea sulla comune origine cosmica della materia si confronti ROVELLI 2014, ove si sottolinea come gli atomi di cui siamo composti abbiano avuto origine nei processi stellari e come la fisica moderna dissolva ogni pretesa di separatezza ontologica tra l'umano e il cosmo.

3. Per la ricostruzione documentaria del processo e delle sue fasi si vedano: DEI 2000 e GHEZZI 2011. Mentre per una lettura critica aggiornata del procedimento e delle sue implicazioni teologiche, giuridiche e politiche: MAIFREDA 2018.

4. Si veda MAIFREDA 2016.

notizie sulla sua incarcerazione<sup>5</sup> nello stesso luogo del filosofo, era proprio quello di captare e annotare tutte le dichiarazioni, le confidenze, i pensieri che Bruno faceva durante la detenzione. Effettivamente, senza le informazioni captate dal frate i giudici non sarebbero mai riusciti a condannare Giordano Bruno. Del resto il processo era iniziato a seguito di denunce segrete, sicché l'iniziativa inquisitoria non nasce da un fatto colto nell'immediatezza, bensì dalla delazione e dalla trattazione di informazioni riferite.

La vicenda di Bruno, lungi dall'essere un episodio isolato, esprime un paradigma più ampio: la captazione occulta di informazioni risulta essere una tecnica ordinaria della giurisdizione premoderna. In questi procedimenti l'*inquisitio* agisce d'ufficio, raccoglie deposizioni, interroga, seleziona elementi. La verità processuale prende forma attraverso una progressiva accumulazione di informazioni captate in modo sproporzionato e segreto, che vengono poi opposte all'indagato spingendolo, utilizzando anche la tortura, alla confessione. In questo quadro, la confessione non è che l'esito finale di una asimmetria cognitiva. Il sospetto legittima l'indagine; l'indagine alimenta la raccolta segreta delle informazioni; la raccolta segreta orienta l'interrogatorio; l'interrogatorio produce la confessione. Il processo, così strutturato, non tende a scoprire la verità; al contrario, la crea.

Prima ancora che l'illuminismo giuridico producesse i diritti inviolabili, prima che si affermasse un diritto soggettivo alla riservatezza delle comunicazioni, l'autorità procedente disponeva di strumenti legittimati, sia dalla prassi che dalla dottrina, per penetrare la sfera privata dell'indagato attraverso delazione, infiltrazione, lettura della corrispondenza, protezione delle fonti.

Se si guarda a questo quadro con la distanza storica necessaria, l'impressione di radicale novità che

accompagna oggi il dibattito sul captatore informatico appare meno netta. Il c.d. trojan di Stato<sup>6</sup> consente all'autorità giudiziaria di accedere da remoto al dispositivo elettronico dell'indagato, di attivarne microfoni e telecamere, di acquisire comunicazioni e dati archiviati, di monitorare in tempo reale le interazioni digitali. Si diffonde l'idea che l'informatica abbia introdotto una forma di intrusione qualitativamente inedita, capace di alterare l'equilibrio tra potere investigativo e diritti fondamentali. Eppure, al di là del mutamento tecnologico, la logica sottostante alle diverse forme di acquisizione di dati presenta elementi di continuità evidenti. Anche nel caso del captatore informatico l'accertamento si fonda su un'asimmetria informativa: l'indagato ignora l'attività di monitoraggio; l'autorità raccoglie dati in segreto; la conoscenza precede il confronto processuale. Mutano gli strumenti, non la struttura del dispositivo. Come il confidente nel processo inquisitorio, così il malware investigativo agisce all'interno dello spazio privato, raccogliendo informazioni che verranno successivamente tradotte in prova.

Nella società digitale l'attività investigativa non si limita alla captazione del contenuto delle comunicazioni, ma investe, invero non diversamente da quanto avveniva con il delatore, una molteplicità di dati esterni, localizzativi, comportamentali che, considerati singolarmente, possono apparire neutri, ma che, se raccolti ed elaborati nel loro insieme, consentono di ricostruire un profilo dettagliato dell'individuo. La distinzione tradizionale tra intercettazione e acquisizione documentale tende così ad attenuarsi; lo stesso concetto di comunicazione appare meno stabile; il confine tra captazione in tempo reale e acquisizione di dati già formati si fa più incerto.

In questo scenario, l'innovazione tecnologica procede più rapidamente della produzione

5. Più che di incarcerazione dovrebbe parlarsi di vero e proprio incarico ricevuto da Celestino, visto che negli annali dei frati Cappuccini veneti, ordine di cui il frate era membro, si legge: "Illustrissimi Signori sopra il Sant'Ufficio di Venetia mandarono a chiamare Fra Celestino da Verona, chierico, e lo posero nelle carceri della Santa Inquisizione". Si veda l'Archivio provinciale dei Cappuccini veneti, Annali, A-BB, c. 12r. Il brano è citato da MAIFREDA 2018 p. 138.

6. Sul captatore informatico vi è una letteratura vastissima, mi limito a richiamare l'analisi riassuntiva e completa del Trojan di Stato effettuata da Roberto Flor in FLOR-MARCOLINI 2022. Sul captatore informatico quale strumento ad elevata intrusività, tra esigenze investigative e tutela delle libertà costituzionali: GIORDANO 2020. In chiave critica, con riguardo alla natura *bifronte* dello strumento e alla sua utilizzabilità anche in funzione esplorativa e preventiva: NOCERINO 2020.

normativa, le prassi investigative anticipano il legislatore; la disciplina interviene spesso in modo frammentario; la giurisprudenza è chiamata a colmare vuoti interpretativi che incidono direttamente sull'ampiezza delle garanzie processuali<sup>7</sup>. Se nella stagione inquisitoria la segretezza costituiva la regola dell'accertamento, l'età costituzionale ha tentato di rovesciare quella logica, sottoponendo l'acquisizione occulta a limiti formali, controlli giurisdizionali e garanzie sostanziali; in questo senso, il captatore informatico si colloca evidentemente in un'area di tensione, essendo uno strumento altamente invasivo. Esso impone di interrogarsi sulla sua qualificazione giuridica e, di conseguenza, sul regime di limiti e controlli applicabile. Tuttavia, proprio mentre il diritto cerca di circoscrivere la captazione entro confini rigorosi, la tecnologia digitale ne espande in modo esponenziale le potenzialità. La raccolta massiva di dati, l'aggregazione algoritmica delle informazioni, la possibilità di monitoraggio continuo dello spazio digitale rendono sempre più sottile la linea di equilibrio tra sicurezza e libertà<sup>8</sup>. La tensione che ne deriva non è contingente, ma strutturale: quanto più cresce la capacità tecnica di conoscere, tanto più si intensifica il rischio di un ritorno a forme di controllo fondate sull'asimmetria informativa e sulla segretezza dell'accertamento.

In questa frizione tra disciplina costituzionale e potenza tecnologica si gioca il problema contemporaneo del captatore informatico. La genealogia qui ricostruita non mira a suggerire un'impropria equivalenza tra passato e presente, ma a mettere in luce una dinamica ricorrente: quando la sicurezza tende a prevalere senza adeguati contrappesi, il processo si avvicina a modelli nei quali la verità è prodotta nel segreto e solo successivamente resa pubblica. È su questa linea di tensione – tra garanzia e controllo, tra legalità e sorveglianza – che si colloca la riflessione che segue, volta a ricostruire la lunga storia della captazione delle informazioni

nel processo penale e le forme attraverso cui il diritto ha tentato, nel tempo, di disciplinarne la potenza.

## 2. Una questione di sicurezza: l'intercettazione durante l'*ancien régime*

Se nell'età digitale l'innovazione tecnologica impone di interrogarsi sulla tenuta delle categorie giuridiche tradizionali: comunicazione, domicilio, documento, intercettazione, etc., nell'*ancien régime* un simile problema teorico non viene avvertito, e ciò non soltanto perché mancano i diritti soggettivi nel senso moderno, in particolare le garanzie processuali, ma perché l'orizzonte che orienta l'azione del giudice è diverso; ciò che legittima l'indagine non è il bilanciamento tra libertà e potere, bensì l'esigenza primaria di preservare l'ordine. Che si tratti della stabilità del sovrano e dell'assetto politico o, nel caso del Santo Uffizio, della tutela dell'ortodossia cattolica, la sicurezza costituisce il fondamento implicito e sufficiente dell'intervento giurisdizionale. In questo quadro, allora, la captazione occulta delle informazioni non è percepita come frattura dell'ordine giuridico, ma come sua naturale estensione. Non vi è l'esigenza di *produrre* nuove categorie per disciplinare strumenti particolarmente invasivi, giacché la tutela dell'ordine religioso e politico è ritenuta, di per sé, principio idoneo a giustificare l'impiego. Del resto, il *paradigma della sicurezza* legittima per lungo tempo l'uso processuale dell'acquisizione delle informazioni *con ogni mezzo* sino all'entrata in vigore della nostra Costituzione.

Sebbene il tema delle intercettazioni sia già presente nell'antichità, per ovvie questioni di spazio mi limiterò a una rapida analisi del funzionamento della captazione presso il procedimento inquisitorio per eccellenza, il già richiamato processo della Santa Inquisizione<sup>9</sup>. Come è noto, in

7. Sul progressivo ampliamento dell'oggetto dell'indagine digitale e sulla crisi del concetto tradizionale di comunicazione, rimando agli approfondimenti: DI PAOLO 2025 e CAMON 2025.

8. Per una riflessione sulle trasformazioni del diritto penale nell'era dell'intelligenza artificiale, tra esigenze di prevenzione, rischio di espansione punitiva e crisi del paradigma individualistico della colpevolezza: PANATTONI 2025.

9. In questa sede non è possibile offrire neppure un quadro sintetico della vasta storiografia sull'Inquisizione. Senza pretesa di completezza, segnalo per un inquadramento generale dell'Inquisizione romana: DEL COL-PAOLIN 1991. Mentre, su alcuni aspetti specifici, richiamati nel presente contributo: ERRERA 2018, che riflette sulla fase iniziale della *inquisitio generalis* e sul nesso strutturale tra predicazione e procedimento inquisitorio. Sul modello

questo processo si realizza in forma paradigmatica la giustizia egemonica di apparato<sup>10</sup>: l'azione è promossa d'ufficio, il procedimento non è rimesso alla disponibilità delle parti e la figura del giudice, con il suo ampio *arbitrium*, diviene centrale nella formazione e nella raccolta delle prove. L'istruttoria, interamente scritta, si fonda su denunce spesso segrete, testimonianze e interrogatori; la confessione vi assume il ruolo di prova regina e può essere ottenuta anche mediante il ricorso alla tortura, concepita come strumento tecnico di perfezionamento probatorio. In questo quadro, la raccolta segreta di dati rientra nella fisiologia dell'apparato repressivo, coerente con un sistema che identifica nella sicurezza dell'ordine il proprio fondamento legittimante.

La finalità del processo inquisitorio non si esaurisce nell'accertamento di un fatto, ma mira alla costruzione di una verità giudiziaria formalmente valida, prodotta secondo canoni tecnici prestabiliti il cui fine è garantire la sicurezza della Chiesa e della fede. La procedura diviene così una vera e propria operazione di intelligence<sup>11</sup> *ante litteram*: non semplice scoperta di un dato preesistente, bensì organizzazione, selezione e talora riplasmazione delle informazioni fino alla loro stabilizzazione in una verità processuale. Le pratiche di acquisizione occulta delle informazioni costituiscono uno dei tratti distintivi di questo modello processuale; e ciò risulta evidente già dalle stesse fonti del processo inquisitorio. Le decretali pontificie antiereticali ne definiscono l'impianto normativo; il diritto comune romano-canonico ne struttura categorie e regole probatorie; la manualistica inquisitoria ne disciplina in concreto l'*ordo procedendi*; infine, la

prassi notarile di verbalizzazione fissa per iscritto denunce, testimonianze e confessioni, stabilizzando la verità giudiziaria prodotta dall'istruttoria.

Già nella sua fase originaria, il processo inquisitorio mostra come l'intercettazione costituisca il presupposto indispensabile dell'azione giudiziaria. La normativa canonica del XIII secolo, agli albori del processo, richiedeva infatti che l'*inquisitio* fosse preceduta da una previa *infamia* o da una *clamorosa insinuatio*; così, ad esempio, la decretale *Licet Heli* di Papa Innocenzo III, nel 1199, stabiliva che il procedimento per inquisizione dovesse essere preceduto da *pubblica insinuazione*<sup>12</sup>; mentre la *Inquisitionis negotium* del 1212 ribadiva che "*inquisitio fieri debeat solummodo super illis, de quibus clamores aliqui praecesserunt*"<sup>13</sup>.

Successivamente, un altro Papa, Gregorio IX, nel 1233 completò il quadro normativo codificando la prassi della *praedicatio generalis* affidata agli inquisitori. La predicazione era un vero e proprio dispositivo giuridico-processuale, infatti l'inquisitore, in quanto frate predicatore, apriva la propria missione con un sermone pubblico sull'ortodossia e con l'editto di fede, con cui si intimava ai fedeli di denunciare, entro un termine stabilito, notizie relative a dottrine sospette o a persone coinvolte, sotto pena di scomunica. In questo modo si dava avvio alla fase dell'*inquisitio generalis*: attraverso di essa si sollecitava la raccolta delle informazioni e si attivava il circuito delle delazioni, trasformando il sermone in uno strumento preliminare di acquisizione della *notitia criminis* necessaria all'avvio del procedimento. Con il successivo *tempus gratiae sive indulgentiae* (15-30 giorni), le confessioni e le delazioni spontanee fornivano all'inquisitore le

---

processuale inquisitorio e sul rapporto tra *inquisitio* e tortura: SBRICCOLI 1991. Per una riflessione ampia sulla centralità della confessione nel processo e sui *miti inquisitori* nella costruzione della verità processuale LUPARIA-MARAFIOTI 2015 e più nel dettaglio GARLATI 2015. Infine, per un approfondimento della prospettiva probatoria CHIODI 2013.

10. Sulla categoria di "giustizia egemonica", intesa come modello di giustizia penale di apparato fondato sulla pubblicizzazione dell'azione, sulla centralità della legge, sull'ufficiosità del processo inquisitorio e sulla funzione repressivo-esemplare della pena, SBRICCOLI 2002.
11. Sul concetto di intelligence come processo strutturato di raccolta, selezione e analisi delle informazioni finalizzato all'assunzione di decisioni strategiche, e non come mera attività di acquisizione di dati: CALIGIURI 2025.
12. Secondo la disciplina canonica l'indagine giudiziaria poteva essere avviata a seguito di una notizia di reato che avesse un clamore sociale sufficientemente qualificato. Proprio la diffusione di tale informativa era il presupposto di legittimità per l'azione del giudice.
13. Innocentius III, *Inquisitionis negotium* (1212), in *Compilatio IV*, V, 1, 2, poi confluita in *Liber Extra* (X, 5, 1, 21).

informazioni necessarie per passare dall'*inquisitio generalis* all'*inquisitio specialis*, ossia il procedimento contro soggetti determinati.

Fin dalle origini, dunque, la raccolta e l'organizzazione delle notizie costituirono il presupposto strutturale di legittimità ed efficacia del processo inquisitorio.

La parola, o meglio il dato comunicativo, il passaggio di informazioni è al centro del processo inquisitorio. Tra XII e XIII secolo si registra una vera e propria *emersione della parola*: il nuovo modello processuale fondato sull'iniziativa officiosa del giudice attribuisce alla delazione e denuncia prima, e alla deposizione trascritta e sottoscritta dell'imputato, dopo, un ruolo decisivo, sino a fare della confessione la prova piena per eccellenza e della tortura un ordinario meccanismo di pressione durante l'interrogatorio<sup>14</sup>. La verità non viene semplicemente attestata attraverso strumenti probatori esterni, ma viene ricercata, sollecitata da intercettazioni (con l'aiuto di delatori e confidenti) e dalla tortura dell'imputato, e formalizzata mediante un dispositivo tecnico che si basa sulla verbalizzazione rigorosa delle domande e delle risposte. In questa centralità

della parola estorta, registrata e stabilizzata per iscritto, si coglie il cuore epistemologico del processo inquisitorio.

Accanto al *corpus* normativo del diritto canonico il processo viene disciplinato dai vari manuali inquisitoriali<sup>15</sup> che nel dettaglio illustravano le prassi e le regole procedurali da seguire in concreto nel processo, queste opere, scritte da coloro che svolgevano la funzione di giudice, erano nate dall'esigenza di colmare le lacune della legislazione e di offrire strumenti operativi ai frati predicatori investiti dell'ufficio giudiziario. Tra i principali manuali medievali<sup>16</sup> si può annoverare il *Directorium inquisitorum* di Nicolas Eymerich del 1376, destinato a divenire il modello di riferimento per tutta l'età moderna, considerato anche il commento tardo cinquecentesco del giurista Francisco Peña. Nel *Directorium*<sup>17</sup> si rinviene una figura, a mio parere, assimilabile al confidente in senso moderno, ossia a un informatore stabilmente infiltrato e organicamente integrato nell'apparato giudiziario. La prassi indicata dal frate inquisitore presuppone e disciplina, infatti, un sistema organico di raccolta informativa che svolge quasi una funzione analoga a quella che oggi è svolta da un agente sotto copertura<sup>18</sup>.

14. Sul progressivo emergere della parola quale fulcro del processo inquisitorio, sulla centralità della confessione come prova piena e sulla funzione della tortura nell'interrogatorio: TAVILLA 2021.

15. Sulla funzione sistematica dei manuali inquisitoriali quali strumenti di formalizzazione dei procedimenti, di tipizzazione delle fattispecie ereticali e di regolazione tecnica dell'interrogatorio e della prova: ERRERA 2010. In modo più ampio, ERRERA 2000, ove si ricostruisce la progressiva tecnicizzazione della prassi inquisitoriale in età moderna, mostrando come i manuali non si limitino a recepire la normativa canonica, ma la rielaborino in chiave operativa, offrendo modelli di interrogatorio, schemi di verbalizzazione e criteri di valutazione della prova funzionali alla costruzione della verità processuale.

16. Tra i manuali più diffusi ricordo: il *Directorium* del 1242 di Raimondo di Penyafort, il *De inquisitione haereticorum*, attribuito a David d'Augusta (sec. XIII); Bernardo Gui e il suo *Practica inquisitionis heretice pravitatis* (1323-1324); il *Tractatus de haereticis* di Zanchino Ugolini (1330 ca.).

17. I passi citati in latino sono tratti da EYMERICI 1376, edizione romana del 1587, che si trova facilmente sul web. Stampata per iniziativa della tipografia camerale del Popolo Romano, costituisce la redazione post-tridentina del testo eymerichiano, arricchita da Francisco Peña. Per una lettura antologica e moderna di parti significative dell'opera si veda SALA-MOLINS 1973 che propone una sintesi commentata del trattato, cercando di restituirne integralmente la complessa stratificazione testuale.

18. Sulla figura dell'agente sotto copertura e sulla problematica della testimonianza resa sotto identità fittizia nel processo penale contemporaneo, si veda BIRAL 2023, ove si analizzano funzione, limiti e disciplina della deposizione dell'agente. In prospettiva storico-giuridica, è significativo osservare che nel *Directorium inquisitorum* non si rinviene una figura formalmente assimilabile all'agente infiltrato; tuttavia il manuale legittima la segretezza dei testimoni, l'assenza ordinaria di confronto con il reo e la gestione separata delle deposizioni, nonché la strutturazione e l'orientamento dei *delatores*. Ne risulta un modello nel quale la protezione dell'identità della fonte e l'asimmetria cognitiva costituiscono

Come previsto dalle fonti normative già analizzate, la raccolta della *notitia criminis* si fonda anzitutto sul circuito della *denuntiatio* e della *delatio*, e viene trattata come atto da organizzare e verificare proceduralmente. Non a caso si prescrive che i “*delatores interrogandi sunt ab inquisitoribus qua ratione et modo procedere velint*”, la fonte informativa non è un dato spontaneo, ma un materiale da vagliare, orientare e incanalare nell’economia dell’*inquisitio*. Parallelamente, il manuale legittima una segretezza strutturale nella gestione delle testimonianze. In materia di eresia la *confrontatio* con l’imputato non è ordinariamente ammessa, poiché la rivelazione dell’identità dei testi violerebbe il “*secretum quod circa testes haberi praecipitur*”. La protezione dell’identità del testimone è dunque regola, non eccezione. È in questa architettura normativa, fondata sull’asimmetria cognitiva e sulla non pubblicità della fonte, che diventa storicamente possibile l’impiego di figure come Celestino da Verona nel processo Bruno; non perché il *Directorium* tipizzi l’infiltrato, ma perché legittima la segretezza della fonte e l’assenza di contraddittorio nella fase acquisitiva.

Ancora più significativa è la disciplina della testimonianza. Per *favore fidei* l’inquisitore può costringere chiunque a giurare e a deporre sulla verità dei fatti “*in crimine haeresis quoscunque... compellendos esse ad iurandum de dicenda veritate*” ed è legittimato a reiterare l’esame qualora la deposizione risulti incompleta o confusa: “*si testes confuse deposuerint... iterato cum eis inquirat*”.

La captazione è qui tecnica processuale: la verità non è semplicemente raccolta, ma progressivamente costruita attraverso l’organizzazione, la reiterazione e, se necessario, la coercizione della fonte.

La prassi descritta dal giudice restituisce così un modello in cui l’acquisizione di dati non è tecnologica ma normativa. Non vi sono intercettazioni in senso moderno, vi è però un apparato che rende ogni fedele potenziale vettore di informazione, tutela la segretezza dei testimoni, sanziona l’occultamento e struttura proceduralmente la circolazione delle notizie.

Un sistema così costruito rimane coerente finché la sicurezza dell’ordine religioso e politico costituisce

il fondamento sufficiente dell’intervento giudiziario. Quando, tra XVII e XVIII secolo, l’orizzonte teorico muta e l’Illuminismo giuridico pone al centro non più la stabilità dell’apparato ma la libertà dell’individuo, l’intero edificio inquisitorio entra in crisi. La segretezza dell’istruttoria, l’anonimato delle fonti, la centralità della confessione e l’uso della tortura – prima strumenti fisiologici di protezione dell’ordine – diventano incompatibili con una nuova concezione del processo fondata sul contraddittorio, sulla pubblicità e sulla limitazione del potere punitivo. È in questo passaggio, dalla sicurezza come principio legittimante alla tutela dei diritti come criterio ordinatore, che si prepara la stagione delle riforme settecentesche e, successivamente, la codificazione ottocentesca del processo penale.

### 3. Ordine, sicurezza e limite: la captazione delle informazioni nell’età delle codificazioni

La crisi del paradigma inquisitorio non conduce alla scomparsa delle tecniche di captazione delle informazioni, bensì alla loro trasformazione giuridica. Con l’emergere del costituzionalismo moderno si pone per la prima volta in termini sistematici il problema dell’acquisizione, da parte dello Stato, di informazioni mediante strumenti invasivi. Ciò che in precedenza era considerato fisiologico nell’esercizio della giurisdizione diviene ora oggetto di scrutinio critico: al potere pubblico non è negata in sé la possibilità d’intercettare segretamente dati a fini processuali, ma ci si interroga sui limiti entro cui tale attività possa essere esercitata e sulle garanzie necessarie a renderla compatibile con la tutela delle nuove libertà individuali.

È tuttavia significativo che le prime dichiarazioni dei diritti e le conseguenti costituzioni non conoscano ancora un’esplicita tutela della riservatezza o della segretezza delle comunicazioni. Basti pensare alla *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* del 1789, che di certo non contiene disposizioni dirette a proteggere la corrispondenza privata. La preoccupazione primaria è la libertà personale, la sicurezza, la legalità della pena; pertanto la dimensione comunicativa della

---

condizioni fisiologiche dell’accertamento, anticipando la tensione moderna tra sicurezza investigativa e garanzie difensive.

persona è trattata solo alla luce della libertà di opinione e di stampa<sup>19</sup>.

I diritti fondamentali, piuttosto, introducono un concetto che il giudice del Santo Ufficio sconosce: il limite. Nel modello di antico regime la sicurezza dell'ordine costituiva fondamento sufficiente dell'azione giudiziaria, nel paradigma della modernità giuridica, invece, essa deve confrontarsi con diritti che precedono e vincolano il potere. La verità non può più essere prodotta attraverso un'asimmetria radicale, ma deve emergere entro un sistema di garanzie. Nel Settecento la crisi degli istituti del processo inquisitorio – *intercettazione*, tortura, confessione – coincide con la rottura del nesso epistemologico tra corpo, dolore e verità, e con l'affermazione dell'idea che il giudice debba limitarsi a stabilire una verità formale, costruita nel rigoroso rispetto delle regole processuali<sup>20</sup>. In questo nuovo quadro, la captazione delle informazioni non scompare, viene sottoposta a legalità. La modernità giuridica non elimina l'intercettazione, la incardina in un sistema di autorizzazioni, controlli giurisdizionali e garanzie difensive. L'invasività diventa oggetto di bilanciamento tra sicurezza e libertà, tra esigenze investigative e diritti individuali. La logica non è più quella dell'ordine che assorbe ogni limite, ma quella del limite che disciplina l'ordine. Il processo penale ottocentesco, nelle sue codificazioni, traduce questa trasformazione in regole positive: pubblicità, contraddittorio, diritto al confronto con l'accusatore, tipizzazione dei mezzi di prova, esclusione della tortura. La captazione diviene gradualmente potere condizionato alla legge, e non più fisiologia incontestata dell'apparato.

Tale trasformazione si coglie con particolare chiarezza nelle codificazioni degli Stati italiani

preunitari. Nel *Codice di procedura penale per il Regno delle Due Sicilie* del 1819<sup>21</sup>, l'acquisizione dei dati è espressamente affidata alla polizia giudiziaria, cui *spetta investigare e scoprire i reati, raccoglierne le prove* (art. 8), secondo competenze e forme rigorosamente tipizzate (artt. 13-23), con verbalizzazione obbligatoria degli atti (artt. 10-11). Anche la fase genetica dell'istruzione è regolata attraverso una disciplina dettagliata dei rapporti e delle denunce (artt. 24 ss.), mentre la delazione anonima è dichiarata irricevibile, salvo i soli casi di flagranza o di fatto permanente (art. 28), segnando così un evidente ridimensionamento delle pratiche più proprie del paradigma inquisitorio. Nei reati perseguibili a istanza di parte (artt. 38 ss.), l'azione penale stessa è condizionata alla volontà dell'offeso, con possibilità di rinuncia entro termini determinati (artt. 43-48). Tuttavia, in questo assetto non si rinviene ancora un riconoscimento espresso della segretezza delle comunicazioni quale diritto soggettivo inviolabile: la captazione e l'acquisizione di documenti sono concepite come attività investigative sottoposte a competenza e ritualità, non come eccezioni a una libertà costituzionalmente garantita. In questo senso, pur entro un quadro procedimentalizzato, sembra ancora prevalere la necessità della sicurezza sul diritto alla segretezza delle proprie comunicazioni. L'ordine pubblico continua a costituire il fondamento implicito dell'azione giudiziaria, mentre il limite della riservatezza non è ancora radicato in una sfera di diritti anteriori e vincolanti per il potere, ciò vale, ovviamente, anche per altri diritti processuali, sicché si può affermare che nei codici preunitari la legalità c'è, ma è una *legalità dell'apparato*, non ancora *legalità dei diritti*.

Un ulteriore riscontro della persistenza dei paradigmi della sicurezza e della ricerca della

19. Tali diritti furono tuttavia immediatamente limitati da Napoleone e, con la Restaurazione, anche negli ordinamenti italiani. Cfr. SCHIRÒ 2025.

20. Sul significato sistematico della tortura entro il modello inquisitorio, quale luogo di tensione tra esigenza di accertamento e costruzione di limiti giuridici all'*arbitrium iudicis*, cfr. PIFFERI 2019. L'autore evidenzia come l'elaborazione dottrinale delle regole sulla tortura costituisca al contempo strumento di legittimazione e tentativo di contenimento del potere giudiziale.

21. Si prende qui in esame il Codice per lo Regno delle Due Sicilie poiché si inserisce pienamente nel solco del modello processuale di matrice napoleonica, che rappresenta il principale punto di riferimento per le codificazioni europee e italiane del primo Ottocento. Le soluzioni adottate dalla legislazione borbonica risultano pertanto ampiamente rappresentative delle tecniche normative diffuse negli ordinamenti della penisola prima dell'unificazione. In generale, per un approfondimento dei processi che condussero alla codificazione penalistica siciliana, si veda MASTROBERTI-MASIELLO 2020.

verità processuale, pur entro una cornice di legalità formale, emerge se si guarda alle previsioni del codice penale emanato nello stesso anno. Qui la questione delle intercettazioni, e più in generale della circolazione delle informazioni, non è tematizzata come problema di libertà individuali. Non viene cioè costruita una sfera autonoma di segretezza opponibile al potere pubblico, né si concepisce la captazione come eccezione da giustificare mediante un bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali. Al contrario, la codificazione assume come dato incontrovertibile la fisiologia dell'acquisizione di notizie da parte dell'apparato, ciò che merita attenzione non è l'invasività dell'indagine in sé, bensì l'affidabilità del circuito informativo che alimenta l'azione giudiziaria. La scelta di campo è rivelatrice. In un ordinamento ancora lontano dalla piena maturazione del costituzionalismo delle libertà, la preoccupazione primaria non è proteggere il privato dall'invasività del potere giudiziario, ma impedire che il processo, fondato strutturalmente su denunce, testimonianze, rapporti, verbalizzazioni, venga inquinato da informazioni calunniose, anonime o fabbricate ad arte. È per questo che la disciplina penale interviene soprattutto a reprimere gli abusi della fonte informativa, punendo la falsa denuncia quando il delatore attribuisca a taluno un misfatto inesistente o comunque riferisca il falso (art. 69); colpendo la denuncia anonima realizzata mediante foglio privo di sottoscrizione, considerata comportamento socialmente pericoloso e tipico veicolo di calunnia (art. 166); reprimendo con particolare severità la fabbricazione di falsi testimoni e la falsa testimonianza (artt. 187–188), punendo chi apriva o sopprimeva plichi postali (art. 251). In tutte queste norme il legislatore non protegge la comunicazione privata; protegge, invece, la macchina giudiziaria, cioè la sua capacità di produrre una verità formalmente valida senza essere deviata da un uso fraudolento dell'informazione<sup>22</sup>.

Il dato è tanto più significativo se letto in continuità con le regole procedurali già richiamate. Da un lato, la procedura del 1819 tipizza competenze, attribuisce alla polizia giudiziaria la funzione di investigare e raccogliere prove, disciplina rapporti e denunce, e limita la delazione anonima; dall'altro, il codice penale interviene a valle sul medesimo circuito, sanzionando chi lo altera. Ne risulta un sistema coerente: l'informazione è la linfa dell'azione repressiva, e l'ordinamento si preoccupa soprattutto della sua attendibilità e della sua *qualità* come materiale processuale, non della sua provenienza potenzialmente lesiva di una sfera privata inviolabile.

Il quadro non cambia se si prendono in considerazione le norme che vengono promulgate alla metà del secolo, come i codici albertini del 1859<sup>23</sup> che trovano applicazione alla vigilia dell'Unità d'Italia. Anche qui, non emerge ancora una vera e propria tutela della segretezza delle comunicazioni come diritto soggettivo.

Non sorprende, in questo quadro, che la questione della segretezza delle comunicazioni rimanga a lungo collocata al di fuori delle codificazioni penali e processuali, trovando piuttosto disciplina nella normativa amministrativa relativa al funzionamento dei servizi postali. La libertà di comunicare segretamente nasce infatti storicamente come situazione giuridica efficace soprattutto nei rapporti tra privati, legata alla circolazione di corrispondenza epistolare in ambito commerciale e alla necessità di proteggere il contenuto delle lettere rispetto a terzi. In antico regime la segretezza delle lettere non è concepita come diritto soggettivo inviolabile opponibile allo Stato, così, nelle monarchie europee erano ben disciplinati meccanismi pubblici di controllo della corrispondenza. Nella Francia del XVII secolo, vi era l'istituzione del *cabinet noir*, ufficio incaricato di controllare e riferire sul contenuto delle corrispondenze di alcune persone sorvegliate dalla polizia<sup>24</sup>; analoghe pratiche

22. Norme del tutto simili si trovano negli altri codici penali, si veda l'articolo 257 del codice penale per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820; o gli articoli 364 e 365 del Codice penale del 1853 del Granducato di Toscana, o ancora il codice estense del 1855 al suo articolo 266. L'impostazione dei codici italiani seguiva lo schema napoleonico. Sul debito italiano verso il modello francese e il successivo allontanamento liberale dalle misure più reazionarie della codificazione transalpina rimando a MILETTI 2006.

23. Per alcuni approfondimenti sulla codificazione penale sardo piemontese: VINCIGUERRA 2009.

24. Secondo GILLS 1927, il controllo della corrispondenza privata da parte dell'autorità pubblica viene per la prima volta regolato da una *ordonnance* di Luigi XI del 10 novembre 1454 che prevede "I corrieri e messaggeri

erano diffuse anche in Inghilterra, dove l'apertura delle lettere da parte delle autorità era ampiamente tollerata. Il controllo sulle comunicazioni private costituiva, quindi, nella logica della sicurezza, uno strumento fondamentale per la tutela dello Stato. L'illuminismo giuridico e la Rivoluzione francese affermano per la prima volta un principio esplicito di inviolabilità della corrispondenza<sup>25</sup>: la legge del 10-11 giugno 1791 abolì i *cabinets noirs* e proclamò che “le secret des lettres est inviolable et, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte ni par les individus ni par les corps administratifs”. Tuttavia, lo sviluppo della tutela non fu lineare: il sistema di controllo delle lettere fu ripristinato da Napoleone con il *Bureau de révision* e nuovamente confermato durante la Restaurazione<sup>26</sup>. In Italia, gli Stati preunitari si dotarono di diversi strumenti volti a garantire la sicurezza dell'ordine politico in un contesto segnato da congiure e movimenti rivoluzionari. In tale quadro il controllo della corrispondenza costituì uno degli strumenti utilizzati dall'autorità di polizia, anche se la relativa disciplina raramente trovava spazio in normazioni specifiche ed esplicite<sup>27</sup>.

Sfogliando i regolamenti amministrativi che disciplinavano il servizio postale negli Stati italiani preunitari si rinvennero disposizioni che affermano espressamente il principio della segretezza

della corrispondenza. Un esempio significativo è offerto dall'art. 65 del Regio Editto sull'amministrazione delle Regie Poste del 1836 emanato da Carlo Alberto di Savoia, che sancisce “il segreto della corrispondenza” quale obbligo per gli impiegati dell'amministrazione postale<sup>28</sup>. Tale principio, tuttavia, non assume ancora la fisionomia di una libertà individuale inviolabile, poiché resta suscettibile di deroghe motivate da esigenze di sicurezza o di interesse pubblico. Il controllo delle comunicazioni rimane una prerogativa che lo Stato continua a esercitare in nome dell'ordine pubblico, mentre la tutela della riservatezza epistolare opera soprattutto nei rapporti tra privati o come obbligo imposto agli agenti dell'amministrazione postale. Solo nella seconda metà del secolo, con la maturazione del costituzionalismo liberale e con la progressiva affermazione dei diritti della persona, la segretezza delle comunicazioni inizierà a trasformarsi da interesse amministrativamente protetto in vera e propria libertà individuale opponibile al potere pubblico e inserita nel sistema delle garanzie legali. Sarà il progresso tecnologico, con l'introduzione delle comunicazioni a distanza, dal telegrafo al telefono, a porre in termini nuovi il problema della captazione delle comunicazioni all'interno del processo penale, facendo emergere la figura dell'intercettazione come oggi la conosciamo e imponendo

---

saranno visitati da commessi del gran Maestro, ai quali dovranno mostrare le loro lettere e denari, per conoscere se non vi ha nulla che porti pregiudizio al servizio del re”, p. 5.

25. La legislazione rivoluzionaria francese afferma esplicitamente il principio secondo cui “Le secret des lettres est inviolable”, in Italia la Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848 prevede all'articolo 29 una disposizione simile, mentre lo Statuto Albertino non menziona affatto tale diritto.
26. BARILE-CHELI 1962, sul punto precisano che “Anche in tempi anteriori è dato reperire nelle legislazioni dei vari Stati alcuni riconoscimenti frammentari del principio della segretezza della corrispondenza epistolare: ma la tutela è concessa, normalmente, soltanto nei confronti dei fatti illeciti commessi da privati, senza considerare la possibilità di abusi dei pubblici poteri”, p. 746.
27. Sul punto è interessante leggere la Convenzione postale stipulata il 4 settembre del 1822 tra il Granducato di Toscana e l'Austria, nella quale si prevede che tutte le lettere che dalla Toscana sono destinate all'estero passino prima sotto il controllo delle Imperiali poste austriache (il testo della convenzione è facilmente reperibile online). Accordi simili erano presenti anche negli altri Stati italiani sottoposti al controllo austro-ungarico.
28. Disposizioni analoghe si rinvennero anche in altri ordinamenti europei e italiani della prima metà dell'Ottocento. I regolamenti amministrativi delle poste affermano generalmente il principio del segreto della corrispondenza quale obbligo imposto agli impiegati del servizio postale, pur lasciando margini di intervento all'autorità pubblica per ragioni di sicurezza. Norme di questo tipo sono presenti, ad esempio, nei regolamenti postali del Regno Lombardo-Veneto e dello Stato pontificio, nonché nella legislazione francese e austriaca. In tali disposizioni la segretezza epistolare appare tuttavia concepita soprattutto come obbligo amministrativo degli agenti della posta, più che come diritto fondamentale pienamente opponibile allo Stato.

una tutela che riguarda i limiti entro cui l'autorità pubblica può accedere alle comunicazioni dei cittadini.

#### 4. Ascoltare per prevenire. Le intercettazioni nel primo Novecento

“Badate, carissimi Fratelli in Cristo, e non dimenticate che ben spesso vi sono osservatori o delatori (dite spie e direte il vero), che, per zelo proprio o per incarico avuto, vi ascoltano per denunciarvi [...] ...vi diciamo e raccomandiamo istantaneamente: non affidate mai al telefono ciò che vi preme che non si sappia. Voi credete che la vostra parola vada senz'altro al lontano corrispondente, e invece essa, a un certo punto, viene avvertita e intercettata”<sup>29</sup>.

Con queste parole Pio XI metteva in guardia dal rischio che le comunicazioni telefoniche potessero essere ascoltate. Il monito compare in un discorso preparato dal pontefice nel febbraio del 1939, in occasione del decimo anniversario dei Patti Lateranensi, che tuttavia non fu mai pronunciato a causa della morte del papa avvenuta il 10 febbraio dello stesso anno. Il passo è, a mio avviso, particolarmente significativo perché testimonia come ormai negli anni Trenta fosse diffusa, anche ai più alti livelli istituzionali e diplomatici, la consapevolezza della possibile intercettazione delle comunicazioni telefoniche da parte delle autorità pubbliche. In altre parole, ben prima che il tema fosse oggetto di una disciplina giuridica sistematica, la pratica dell'ascolto delle comunicazioni appariva già inserita nella più ampia tradizione dei sistemi di sorveglianza statale, che nel corso del Novecento si sarebbero progressivamente evoluti con lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione.

Se fino al XIX secolo il problema giuridico si era concentrato prevalentemente sulla lettura e sul controllo della corrispondenza epistolare, l'introduzione delle comunicazioni elettriche, prima il telegrafo e poi il telefono, modifica profondamente il quadro tecnico e normativo entro cui si colloca l'attività investigativa dello Stato. Le nuove tecnologie consentono infatti una circolazione delle informazioni più rapida, più diffusa e, soprattutto, più facilmente intercettabile da parte dell'apparato pubblico. Il diritto liberale di fine Ottocento si

trova così di fronte a una tensione nuova. Da un lato si afferma con sempre maggiore forza l'idea della segretezza delle comunicazioni come proiezione della libertà individuale; dall'altro le stesse innovazioni tecnologiche rendono tecnicamente possibile una captazione delle conversazioni fino ad allora impensabile, che avviene istantaneamente, tra due soggetti che non sanno di essere intercettati. Ma andiamo con ordine. Il legislatore interviene sulla materia con la legge del 5 maggio del 1862 n. 604, fissando il principio, poi confermato dal Testo Unico delle leggi postali approvato con il Regio Decreto n. 501 del 1899, che afferma che “il segreto delle lettere è inviolabile”. La segretezza delle lettere viene progressivamente estesa anche alle comunicazioni che vengono prodotte attraverso le nuove tecnologie. Sicché anche il legislatore penale agisce sul tema attraverso il codice Zanardelli del 1889, che infatti dedica un capo specifico ai *delitti contro l'inviolabilità dei segreti* (dall'articolo 159 al 164), nel quale viene punita l'indebita intercettazione o rivelazione della corrispondenza privata, comprendendo espressamente anche le comunicazioni telegrafiche. La norma non è rivolta primariamente a limitare il potere pubblico, ma piuttosto a reprimere le interferenze di soggetti privati nella sfera comunicativa altrui. Essa testimonia tuttavia la progressiva percezione della comunicazione come spazio giuridicamente protetto.

Proprio mentre il diritto penale riconosce la segretezza delle comunicazioni come bene giuridico meritevole di tutela, lo sviluppo delle reti telefoniche pone nuovi problemi pratici. Le prime infrastrutture telefoniche funzionano infatti mediante centrali manuali, nelle quali il collegamento tra i diversi utenti è realizzato da operatori che intervengono direttamente nel circuito della comunicazione. Questa struttura tecnica rende l'ascolto delle conversazioni relativamente semplice e, in molti casi, inevitabile. Da qui, il legislatore intervenne con il Regio decreto n. 196 del 1903, recante il primo testo unico delle leggi telefoniche. L'articolo 31 stabiliva che la violazione del segreto delle comunicazioni telefoniche dovesse essere punita secondo le disposizioni già previste dal codice penale per la corrispondenza epistolare e

29. Il testo del discorso è riportato in appendice da FATTORINI 2007. Nel discorso il Papa ribadisce che non usa mai il telefono in quanto certo di poter essere intercettato. Rimando al già citato volume per una ricostruzione del contesto religioso e soprattutto politico del pontificato di Pio XI.

telegrafica. La norma segna un passaggio significativo: il telefono viene definitivamente assimilato alla corrispondenza tradizionale e ricondotto all'ambito della segretezza comunicativa.

Tuttavia, mentre la legislazione afferma la tutela del segreto *tra privati*, il diritto alla segretezza della corrispondenza non può essere fatto valere nei confronti dell'autorità pubblica, infatti, nella prassi amministrativa e investigativa si sviluppano forme sempre più strutturate di ascolto e controllo delle comunicazioni. L'autorità pubblica operava grazie a una interpretazione estensiva dell'articolo 13 del Testo Unico del 1899, che prevedeva la possibilità per l'autorità giudiziaria di sequestrare le lettere affidate alle Poste. Attraverso questo grimaldello legislativo, nei primi decenni del Novecento, l'amministrazione statale istituisce servizi di intercettazione telefonica destinati principalmente al controllo delle comunicazioni di personalità politiche, giornalisti, operatori economici o soggetti considerati rilevanti per la sicurezza dello Stato. Si tratta di attività svolte in modo riservato, spesso al di fuori di una disciplina legislativa esplicita, e riconducibili piuttosto alla sfera delle pratiche di polizia e di intelligence<sup>30</sup>.

Nel silenzio del legislatore, la scienza giuridica dell'epoca non manca di segnalare le criticità derivanti dall'assenza di una disciplina esplicita dei poteri investigativi. In particolare, viene denunciato il rischio di una compressione della "libertà del cittadino", evidenziando come la mancanza di

norme chiare consenta alla polizia di intervenire senza limiti definiti nella sfera privata, fino a "violare il segreto postale e telegrafico"<sup>31</sup>; mentre per altri era del tutto ammissibile che "in certe gravi contingenze politiche o delittuose" il potere pubblico potesse "ricorrere alla violazione del segreto"<sup>32</sup>, come del resto, nella storia, aveva sempre fatto. In questo modo la captazione delle comunicazioni, pur formalmente tutelata sul piano penale nei rapporti tra cittadini, resta esposta a pratiche amministrative difficilmente controllabili quando esercitate dall'autorità pubblica.

Questa tendenza trova una chiara conferma anche sul piano processuale. Il codice di procedura penale del 1913<sup>33</sup> riconosce infatti in modo esplicito all'autorità la possibilità di accedere alle comunicazioni degli indagati. In particolare, l'articolo 170 stabilisce che gli ufficiali di polizia, nel procedere al sequestro della corrispondenza, debbano trasmettere all'autorità giudiziaria lettere, telegrammi e altri documenti senza aprirli, riservando al giudice la decisione sulla loro utilizzazione. Ancora più significativa è la previsione dell'articolo 238, che attribuisce al giudice la facoltà di ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro della corrispondenza e di accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. La disciplina, tuttavia, non introduce particolari garanzie procedurali: non sono previsti limiti specifici quanto ai reati per i quali la misura può essere disposta, né un sistema di

30. Secondo alcune ricostruzioni, risalirebbe al 1903 la prima intercettazione telefonica documentata in Italia. In modo del tutto fortuito un telefonista avrebbe ascoltato una conversazione tra un ministro del governo Giolitti e la moglie nella quale si faceva riferimento all'imminente emanazione di un decreto di carattere finanziario suscettibile di influenzare l'andamento dei titoli azionari, suggerendone l'acquisto. Il centralista redasse un verbale della conversazione e lo trasmise al capo di gabinetto del presidente del Consiglio, il quale dispose il rinvio della pubblicazione del decreto. L'episodio avrebbe indotto l'amministrazione statale a istituire all'interno della polizia un primo Servizio di intercettazione telefonica statale. Cfr. GUSPINI 1973.

31. Su questo punto le osservazioni di SOLAZZI 1910. Ma si possono richiamare anche le riflessioni di FLORIAN 1905. Riassume la tensione tra tutela della segretezza delle comunicazioni e l'interesse pubblico alla sicurezza GIORDANI 1911, il quale spiega che: "il principio della inviolabilità del segreto viene meno di fronte al diritto della società di reprimere le infrazioni alla legge penale" (p. 156), sottolineando, poi, che il potere della polizia non deve trasformarsi in abusi e arbitrio.

32. FANI 1909, p. 111.

33. Per la genesi e il significato storico del codice di procedura penale del 1913 si veda MILETTI 2003. Il volume ricostruisce in prospettiva storico-giuridica il lungo percorso che condusse all'elaborazione del codice, esaminando i progetti di riforma succedutisi tra la fine dell'Ottocento e l'età giolittiana, il dibattito tra le diverse scuole penali e i lavori parlamentari che prepararono l'adozione della nuova disciplina processuale, nonché le reazioni critiche al codice.

autorizzazioni preventive o di controlli successivi sull'esercizio di tali poteri. Questa impostazione riflette una più ampia tradizione processuale nella quale la captazione delle informazioni è considerata un mezzo ordinario di accertamento del reato.

Il quadro non muta sostanzialmente con i codici del 1930. Il codice penale Rocco mantiene la tutela della segretezza delle comunicazioni nel titolo dedicato ai *delitti contro l'inviolabilità dei segreti*: gli artt. 616-620 puniscono infatti l'apertura, la sottrazione o la rivelazione della corrispondenza e la fraudolenta captazione di comunicazioni telefoniche tra privati. Sul piano processuale, nel codice di procedura penale del 1930, una base normativa per le pratiche di acquisizione dei dati veniva ricercata nell'articolo 226, il quale consentiva agli ufficiali di polizia giudiziaria, "per i fini del loro servizio", di accedere agli uffici o agli impianti telefonici del pubblico servizio e di intercettare o impedire comunicazioni o prenderne cognizione. Proprio l'inciso *per i fini del loro servizio* assume un rilievo decisivo, la formula, volutamente ampia e priva di specifiche delimitazioni normative, finiva infatti per attribuire agli organi investigativi un margine molto esteso di discrezionalità operativa, rimettendo in larga misura alla valutazione dell'autorità di polizia la decisione circa l'opportunità di procedere all'ascolto delle comunicazioni. In tal modo la disposizione riflette una concezione dell'attività investigativa fortemente orientata alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine statale, nella quale le esigenze di controllo e di prevenzione prevalgono sulle garanzie della segretezza delle comunicazioni. L'ampiezza della clausola testimonia una mentalità giuridica e amministrativa consolidata

nel tempo, nella quale la captazione delle comunicazioni appare come uno strumento ordinario dell'azione di polizia, più che come una misura eccezionale sottoposta a rigorosi limiti giuridici. In tal modo, mentre la legge penale sanzionava la captazione fraudolenta delle comunicazioni tra privati, l'ordinamento non prevedeva una disciplina altrettanto puntuale dell'attività di intercettazione svolta dall'autorità pubblica, lasciando spazio a prassi di polizia e amministrative di controllo tipiche dei regimi totalitari. Ciò detto, non stupisce l'interpretazione estensiva che viene data al testo del *Codice postale e delle comunicazioni* emanato con Regio Decreto n. 645 nel 1936; in particolare l'articolo 12 prevedeva che "la pubblica autorità, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ha facoltà di prendere visione, avere copia e procedere a sequestro della corrispondenza", inoltre il successivo articolo 13 prevedeva che non fosse inoltrata la corrispondenza suscettibile di costituire pericolo per la sicurezza dello Stato, per le persone o per le cose, ovvero contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Il regime ricavò da tali disposizioni, in via implicita, un generale potere dell'autorità di pubblica sicurezza di controllare il contenuto delle comunicazioni.

Nel contesto politico fascista tali strumenti vengono progressivamente integrati all'interno di un sistema di controllo più ampio, nel quale le intercettazioni epistolari, telegrafiche e telefoniche rappresentano uno dei mezzi attraverso cui l'apparato di polizia esercita attività di sorveglianza<sup>34</sup> su oppositori politici, ambienti intellettuali e soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del regime<sup>35</sup>.

34. Una testimonianza particolarmente significativa sul funzionamento del sistema di intercettazioni telefoniche durante il regime fascista è offerta da GUSPINI 1973, che spiega come "nessuno poteva sfuggire al controllo telefonico". L'autore fu per lungo tempo tra gli addetti al servizio incaricato di ascoltare e stenografare le conversazioni telefoniche intercettate; il volume, fondato su questa esperienza diretta, riporta numerose trascrizioni di dialoghi captati nel corso degli anni, riguardanti non soltanto figure politiche e gerarchi del regime, ma anche conversazioni di natura privata o quotidiana. Ne emerge l'immagine di un sistema di ascolto esteso e burocraticamente organizzato, nel quale un apposito servizio provvedeva alla registrazione scritta e alla selezione delle comunicazioni ritenute di interesse per le autorità.

35. Durante il periodo fascista operava presso diverse prefetture un apparato organizzato di ascolto delle comunicazioni telefoniche. Alcune linee erano sottoposte a vigilanza permanente, altre a controlli episodici; le conversazioni potevano essere monitorate e, in alcuni casi, trascritte mediante stenografia. Il servizio funzionava in modo stabile ed era affidato al personale dell'amministrazione statale. La logica di questo sistema di sorveglianza politica non si discosta, nella sua struttura di fondo, da quella già praticata negli ordinamenti di antico regime attraverso strumenti come i *cabinet noir*, destinati al controllo delle comunicazioni private. Sul punto si veda anche ROSSI 1951.

Durante la guerra, poi, la captazione delle comunicazioni diviene uno strumento essenziale per il controllo delle informazioni strategiche e per la prevenzione delle attività di spionaggio.

Nel complesso, tra la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale si delinea un quadro caratterizzato da una evidente ambivalenza. Da un lato il diritto liberale riconosce la segretezza delle comunicazioni come bene giuridico meritevole di tutela e ne sanziona la violazione; dall'altro lo sviluppo tecnologico e le esigenze di sicurezza dello Stato favoriscono una crescente espansione delle pratiche di intercettazione da parte dell'apparato pubblico. Solo con la nascita dell'ordinamento costituzionale repubblicano tale tensione verrà affrontata in termini nuovi. L'articolo 15 della Costituzione del 1948 affermerà infatti per la prima volta, in forma esplicita, l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza<sup>36</sup> e di ogni altra forma di comunicazione, subordinando ogni limitazione a un atto motivato dell'autorità giudiziaria e alle garanzie stabilite dalla legge. In questo modo la captazione delle comunicazioni, pur restando uno strumento fondamentale dell'indagine penale, viene ricondotta entro un sistema di garanzie costituzionali destinato a disciplinarne l'uso.

Con l'affermazione delle garanzie costituzionali si apre una stagione di tensione che, a ben vedere, a mio parere, non è mai stata completamente superata. Per secoli il potere politico aveva potuto servirsi delle tecniche di captazione dei dati come strumenti ordinari di governo e di sicurezza, senza incontrare limiti giuridici effettivi. L'emersione del costituzionalismo e la progressiva affermazione dei diritti fondamentali, consacrati non solo nelle costituzioni nazionali ma anche nelle carte internazionali dei diritti, modificano radicalmente questo quadro.

Si determina così una frattura strutturale tra due esigenze difficilmente conciliabili, da un lato

le necessità investigative dello Stato, sostenute dal *principio della libertà della prova* e orientate alla ricerca della *verità reale*; dall'altro la tutela delle libertà individuali, che la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, insieme alla scienza giuridica, hanno progressivamente cercato di rafforzare e rendere effettiva.

## 5. Dalla costituzionalizzazione delle intercettazioni alla ricerca di una nuova *connessione giuridica*

Proprio questa tensione tra esigenze di sicurezza e garanzie della segretezza delle comunicazioni rende progressivamente inevitabili, nel secondo dopoguerra, azioni del legislatore e della giurisprudenza volte a ricondurre l'istituto entro i limiti del nuovo ordinamento costituzionale.

Un primo intervento significativo si ebbe con la legge del 18 giugno 1955 n. 517, che introdusse, all'articolo 7, l'obbligo del decreto motivato dell'autorità giudiziaria per autorizzare le operazioni di intercettazione, eliminando la precedente possibilità per la polizia giudiziaria di accedere autonomamente agli impianti telefonici. Tale riforma rappresentò un primo tentativo di adeguamento della disciplina alle nuove garanzie costituzionali, pur senza giungere a una regolamentazione organica della materia. Nel frattempo, anche il quadro sovranazionale contribuì a rafforzare la tutela della segretezza delle comunicazioni, infatti, la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* del 1950, ratificata dall'Italia nel 1955, riconosceva all'art. 8 il *diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza*, introducendo un ulteriore parametro di controllo sulle ingerenze dei pubblici poteri nella sfera comunicativa dell'individuo<sup>37</sup>. In questo modo, tra gli anni Cinquanta e Settanta, la captazione delle comunicazioni viene progressivamente ricondotta da pratica investigativa largamente discrezionale a strumento processuale sottoposto a garanzie giurisdizionali e a un crescente controllo di legittimità.

36. Sulla libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, quale diritto fondamentale dell'ordinamento costituzionale si è ovviamente scritto tantissimo, mi limito a richiamare contributi redatti in periodi storici diversi: ITALIA 1963; CARETTI 1989; PACE 1992; VALASTRO 2001; CARUSO 2013. In una prospettiva più recente CALIFANO 2023, che ricostruisce la proiezione costituzionale dell'art. 15 Cost. come garanzia dell'invioabilità delle comunicazioni interpersonali e come presidio del nucleo essenziale dei diritti della persona nel bilanciamento con le esigenze investigative e con le nuove forme di comunicazione digitale.

37. Per alcuni esempi di riflessioni degli anni Sessanta sulla Convenzione quale parametro di tutela della riservatezza e della segretezza delle comunicazioni: PISANI 1966 e BRICOLA 1967.

Un momento decisivo nella ridefinizione dell'istituto si ebbe con la sentenza n. 34 del 1973 della Corte costituzionale. Pur respingendo formalmente la questione di illegittimità, la Corte affermò che le intercettazioni costituiscono una limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni garantita dall'art. 15 Cost., ammissibile solo quando giustificata da esigenze di giustizia e subordinata all'atto motivato dell'autorità giudiziaria. La pronuncia individuò inoltre alcuni principi fondamentali, come la necessità di indicare la durata delle operazioni e di sottoporle al controllo del giudice. Tale decisione contribuì a rendere evidente l'inadeguatezza della disciplina vigente e favorì l'intervento del legislatore con la legge n. 98 dell'8 aprile 1974, che introdusse per la prima volta una regolamentazione organica delle intercettazioni<sup>38</sup>.

Negli anni immediatamente seguenti, anche sotto la pressione delle emergenze legate al terrorismo e alla criminalità organizzata, il legislatore intervenne nuovamente sulla materia, introducendo modifiche che in alcuni casi attenuarono il rigore delle garanzie inizialmente previste<sup>39</sup>. Il definitivo riassetto dell'istituto si realizzò con il codice di procedura penale del 1988, che collocò le intercettazioni tra i mezzi di ricerca della prova (artt. 266-271 c.p.p.), delineandone in modo più organico i presupposti di ammissibilità, le modalità di autorizzazione e di esecuzione, nonché i limiti di utilizzabilità nel processo. A partire dagli anni Novanta, tuttavia, il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni digitali impose un ulteriore adattamento della disciplina. Con la legge del 23 dicembre 1993 n. 547 venne introdotto l'art. 266-bis c.p.p., che estese la possibilità di intercettazione anche ai flussi di comunicazioni informatiche e telematiche, segnando l'ingresso dell'istituto nell'ambito delle nuove tecnologie della comunicazione.

Nel corso del XXI secolo la progressiva digitalizzazione della vita sociale e delle relazioni interpersonali ha ulteriormente ampliato le tecniche di captazione delle informazioni, portando all'elaborazione di strumenti investigativi sempre più sofisticati. In questo contesto si colloca l'introduzione del cosiddetto captatore informatico.

Siamo arrivati all'attualità. Il trojan di Stato rappresenta oggi una delle frontiere più avanzate delle tecniche di investigazione penale, poiché consente una forma di controllo delle comunicazioni particolarmente penetrante e potenzialmente estesa all'intero ambiente digitale dell'individuo. Da un lato l'utilizzo di tale tecnologia sembra essere l'unico modo per contrastare forme di criminalità sempre più diffuse e dannose che operano nel web in contesti sovranazionali; dall'altro queste forme di indagini finiscono per violare moltissimi aspetti della vita privata del soggetto, il quale ripone nei suoi *device* il suo *io digitale*<sup>40</sup>.

Allo storico del diritto questa tensione non sorprende. Ogni volta che una nuova tecnologia della comunicazione ha trasformato il modo in cui gli individui scambiano informazioni, dalla lettera al telegrafo, dal telefono alla rete digitale, il potere pubblico ha cercato, quasi inevitabilmente, di adattare i propri strumenti di controllo e di sicurezza. La storia delle intercettazioni mostra così un movimento ricorrente, per cui, alle innovazioni tecniche corrisponde l'espansione delle possibilità di captazione delle informazioni, cui segue, spesso con ritardo, un tentativo del diritto di ricostruire un equilibrio tra libertà e sicurezza. Se questa è la lezione che proviene dalla lunga durata delle istituzioni giuridiche, allora la sfida del presente non consiste tanto nel rifiutare le nuove tecnologie investigative, quanto nel governarle mediante categorie giuridiche adeguate alla società digitale.

38. Sulle intercettazioni senza alcuna pretesa di completezza, si vedano, tra i molti contributi: ILLUMINATI 1983; CAPRIOLI 1991; CAMON 1996. Per una riflessione più recente, successiva alla riforma della disciplina delle intercettazioni, si veda MAGGIO 2023.

39. Nel contesto della legislazione emergenziale adottata alla fine degli anni Settanta per fronteggiare il terrorismo, la legge n. 191 del 1978 intervenne sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche, eliminando il limite massimo complessivo di durata precedentemente previsto dall'art. 226-ter, comma 2, c.p.p., che fissava il termine di quarantacinque giorni. La riforma rese così possibile la reiterazione delle proroghe senza la previsione di un limite temporale complessivo: PALTRINIERI-UBERTIS 1979.

40. Sul ruolo degli smartphone e dei dispositivi informatici quali archivi della vita privata dell'individuo e sulle implicazioni che ciò comporta per le garanzie processuali nelle attività di acquisizione probatoria: LORENZETTO 2025.

In questo senso, l'età delle reti e degli algoritmi potrebbe richiedere una nuova stagione di riflessione giuridica paragonabile, per portata culturale, a quella che nel XVIII secolo accompagnò l'emergere dello Stato di diritto. Come l'illuminismo giuridico seppe porre limiti razionali al potere punitivo dello Stato e fondare un sistema di garanzie per la libertà individuale, così la società digitale sembra oggi richiedere un rinnovato sforzo di elaborazione teorica capace di conciliare le esigenze di sicurezza con la tutela dei diritti fondamentali. Sembra auspicabile una *connessione giuridica*<sup>41</sup>, nella quale il legislatore, ma anche la dottrina e la giurisprudenza<sup>42</sup> siano chiamati a ridefinire, alla luce delle nuove tecnologie, il significato stesso della libertà e della segretezza delle comunicazioni.

L'alternativa è un ritorno al passato, all'uso indiscriminato delle tecniche di captazione in nome della sicurezza, con il rischio che esse si trasformino, in contesti politici segnati da una

crescente concentrazione del potere esecutivo e dall'indebolimento delle garanzie istituzionali, in strumenti di difesa del potere piuttosto che di tutela dei diritti. Da qui, l'immagine del *panopticon*, modello teorico della società disciplinare moderna<sup>43</sup>, si mischia al futuro distopico orwelliano, nel quale "non è possibile sapere se e quando si era sotto osservazione": in ogni stanza è presente uno schermo capace di osservare e ascoltare; le informazioni sono manipolate al fine di creare un'unica coscienza collettiva; la sicurezza dell'ordinamento viene garantita reprimendo ogni forma di dissenso. In questa società del controllo il futuro è descritto attraverso un'immagine precisa: "uno stivale che calpesta un volto umano in eterno". Del resto, come ci insegna la vicenda di Giordano Bruno: "Quel volto da calpestare ci sarà sempre, così come sempre ci sarà l'eretico, il nemico della società, da sconfiggere e umiliare in un circuito senza fine"<sup>44</sup>.

## Riferimenti bibliografici

- P. BARILE, E. CHELI (1962), *Corrispondenza (libertà di)*, in "Enciclopedia del diritto", vol. X, Giuffrè, 1962
- M. BIRAL (2023), *Testimonianza anonima e agente sotto copertura*, Cedam, 2023
- F. BRICOLA (1967), *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", vol. 10, 1967
- L. CALIFANO (2023), *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, in "Cultura giuridica e diritto vivente", vol. 11, 2023
- M. CALIGIURI (2025), *Intelligence*, Treccani, 2025

41. Con l'espressione *connessione giuridica* si intende qui alludere alla necessità di un rinnovato sforzo di elaborazione teorica capace di adattare le categorie tradizionali del diritto alle trasformazioni prodotte dall'ambiente digitale e algoritmico. Come in altri momenti della storia giuridica, anche oggi lo sviluppo di nuove tecnologie della comunicazione e della captazione delle informazioni, in contesti istituzionali spesso segnati da una crescente concentrazione del potere decisionale nell'esecutivo e da un indebolimento dei tradizionali contrappesi tra i poteri dello Stato, rende particolarmente urgente la costruzione di nuovi limiti giuridici all'esercizio dell'autorità. La società delle reti e dei dati richiede pertanto un paradigma interpretativo capace di mettere in relazione diritto e tecnologie che ridefiniscono gli spazi della comunicazione, della sorveglianza e della sicurezza. In questa prospettiva, la "connessione" indica la necessità che il diritto si confronti criticamente con la nuova realtà tecnologica, elaborando strumenti concettuali idonei a preservare i diritti fondamentali nell'ecosistema digitale.

42. Per una riflessione sul superamento della concezione *statual-legislativa* del diritto e sul crescente ed essenziale ruolo della giurisprudenza e della scienza giuridica, particolarmente evidente nell'esperienza giuridica europea: GROSSI 2020.

43. Il riferimento, qui, è alla nota elaborazione teorica di FOUCAULT 1975.

44. ORWELL 1949 p. 275.

- A. CAMON (2025), *I confini mobili delle intercettazioni*, in G. Di Paolo, L. Pressacco (a cura di), “Indagini e prove nella società digitale. Questioni attuali e prospettive future”, Università degli Studi di Trento, 2025
- A. CAMON (1996), *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, 1996
- F. CAPRIOLI (1991), *Intercettazione e registrazione di colloqui tra persone presenti nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, vol. 34, 1991
- P. CARETTI (1989), voce *Corrispondenza (libertà di)*, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, vol. 4, Utet, 1989
- C. CARUSO (2013), *La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell'ordinamento costituzionale*, in “Forum di quaderni costituzionali”, vol. 10, 2013
- G. CHIODI (2013), *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, in “Rivista Internazionale di Diritto Comune”, vol. 24, 2013
- D. DEI (a cura di) (2000), *Atti del processo di Giordano Bruno*, Sellerio, 2000
- A. DEL COL, G. PAOLIN (1991), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991
- G. DI PAOLO (2025), *Comunicazioni digitali e prova penale. Note introduttive*, in G. Di Paolo, L. Pressacco (a cura di), “Indagini e prove nella società digitale. Questioni attuali e prospettive future”, Università degli Studi di Trento, 2025
- A. ERRERA (2018), *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*, in L. Gaffuri, R.M. Parrinello (a cura di), “Verbum et ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale”, Firenze University Press, 2018
- A. ERRERA (2010), *Manuali per inquisitori*, in “Dizionario storico dell'Inquisizione”, diretto da A. Prosperi, vol. II, Scuola Normale Superiore, 2010
- A. ERRERA (2000), *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Monduzzi, 2000
- F.N. EYMERICI (1376), *Directorium inquisitorum, cum commentariis Francisci Pegnae, In aedibus Populi Romani*, 1587
- A. FANI (1911), *Le basi giuridiche della libertà moderna*, Fratelli Bocca, 1911
- E. FATTORINI (2007), *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa*, Einaudi, 2007
- R. FLOR, S. MARCOLINI (2022), *Dalla data retention alle indagini ad alto contenuto tecnologico. La tutela dei diritti fondamentali quale limite al potere coercitivo dello Stato. Aspetti di diritto penale processuale e sostanziale*, Giappichelli, 2022
- E. FLORIAN (1905), *Trattato di diritto penale*, vol. II, Vallardi, 1905
- M. FOUCAULT (1975), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, traduzione italiana: Einaudi, 1976
- L. GARLATI (2015), *Miti inquisitori: la confessione tra ricerca della verità e “garanzie processuali”*, in L. Luparia, L. Marafioti (a cura di), “Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie”, Giappichelli, 2015
- M.L. GHEZZI (a cura di) (2011), *Processo e morte di Giordano Bruno. I documenti*, con un saggio di L. Parinetto, Mimesis, 2011
- T. GILLS (1927), *Traité de Législation postale*, Imprimere Cooperative, 1927
- G. GIORDANI (1911), *Il segreto epistolare*, in “Rivista di diritto penale e sociologia criminale”, vol. 12, 1911

- L. GIORDANO (2020), *Presupposti e limiti all'utilizzo del captatore informatico: le indicazioni della Suprema Corte*, in "Sistema penale", 2020, n. 4
- P. GROSSI (2020), *Oltre la legalità*, Laterza, 2020
- U. GUSPINI (1973), *L'orecchio del regime. Le intercettazioni telefoniche al tempo del fascismo*, Mursia, 1973
- G. ILLUMINATI (1983), *La disciplina processuale delle intercettazioni*, Giuffrè, 1983
- V. ITALIA (1963), *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Giuffrè, 1963
- E. LORENZETTO (2025), *I sequestri di smartphone, dispositivi informatici e memorie digitali*, in G. Di Paolo, L. Pressacco (a cura di), "Indagini e prove nella società digitale. Questioni attuali e prospettive future", Università degli Studi di Trento, 2025
- L. LUPARIA, L. MARAFIOTI (a cura di) (2015), *Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie*, Giappichelli, 2015
- P. MAGGIO (a cura di) (2023), *La nuova disciplina delle intercettazioni*, Giappichelli, 2023
- G. MAIFREDA (2018), *Io dirò la verità. Il processo a Giordano Bruno*, Laterza, 2018
- G. MAIFREDA (2016), *Giordano Bruno e Celestino da Verona. Un incontro fatale*, Edizioni della Normale, 2016
- F. MASTROBERTI, G. MASIELLO (a cura di) (2020), *Il codice per lo Regno Delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Editoriale Scientifica, 2020
- M.N. MILETTI (2006), *Il velo squarciato. Riforme dell'instruction nella Terza Repubblica e riflessi nell'Italia liberale*, in "Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento" (Foggia, 6-6 maggio, 2006), Giuffrè, 2006
- M.N. MILETTI (2003), *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, Giuffrè, 2003
- W. NOCERINO (2020), *Il captatore informatico: un giano bifronte. Prassi operative vs risvolti giuridici*, in "Cassazione penale", 2020, n. 2
- G. ORWELL (1949), *1984*, traduzione italiana: Mondadori, 2010
- A. PACE (1992), *Problematica delle libertà costituzionali*, vol. II, Cedam, 1992
- V. PALTRINIERI, G. UBERTIS (1979), *Intercettazioni telefoniche e diritto umano alla privacy nel processo penale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", vol. 22, 1979
- B. PANATTONI (2025), *Generative AI and criminal law*, in "Cambridge Forum on AI: Law and Governance", vol. 1, 2025
- M. PIFFERI (2019), *Le insanabili antinomie della tortura. Modelli di verità e significato del dolore nella quaestio per tormenta medievale*, in "La legislazione penale", 2019
- M. PISANI (1966), *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e riforma del processo penale*, in "Il Foro italiano", vol. 89, 1966, n. 4
- P. ROSSI (1951), *Lineamenti di diritto penale costituzionale*, Priulla, 1951
- C. ROVELLI (2014), *Sette brevi lezioni di fisica*, Adelphi, 2014
- L. SALA-MOLINS (a cura di) (1973), *N. Eymerich, Il manuale dell'Inquisitore*, traduzione italiana: Fanucci Editore, 2000
- M. SBRICCOLI (2002), *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), "Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto", Laterza, 2002

- M. SBRICCOLI (1991), *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), "La parola all'accusato", Sellerio, 1991
- P. SCHIRÒ (2025), *Controllare, validare, diffondere. Le norme sulla diffusione delle belle arti nel Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla*, in "Ricerche di S/Confine", Dossier 9, 2025
- G. SOLAZZI (1910), *Note critiche sulla libertà giuridica individuale*, Zanichelli, 1910
- E. TAVILLA (2021), *Patire nel processo: tortura e confessione nella procedura penale d'antico regime*, in "DNA – Di Nulla Academia", vol. 2, 2021
- A. VALASTRO (2001), *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Giuffrè, 2001
- S. VINCIGUERRA (a cura di) (2009), *Il codice penale per gli Stati del re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, Cedam, 2009